

PENALE TRIBUTARIO

Competenza territoriale e articolo 18 D.Lgs. 74/2000

di Luigi Ferrajoli



In materia penale, una questione preliminare attiene la **competenza territoriale** del Giudice chiamato a conoscere del procedimento.

In via generale, [l'articolo 8, comma 1, c.p.p.](#) stabilisce che **la competenza per territorio è determinata dal luogo in cui il reato si è consumato.**

Con specifico riferimento ai reati tributari, la cui disciplina risiede nel D.Lgs. 74/2000, il Legislatore ha voluto introdurre una **norma specifica** che venisse in soccorso nel caso in cui la competenza del Giudice non potesse essere stabilita secondo quanto indicato dal menzionato [articolo 8 c.p.p.](#)

[L'articolo 18](#) prevede espressamente che *“1. Salvo quanto previsto dai commi 2 e 3, se la competenza per territorio per i delitti previsti dal presente decreto non può essere determinata a norma dell'art. 8 del codice di procedura penale, è competente il giudice del luogo di accertamento del reato. 2. Per i delitti previsti dal capo I del titolo II il reato si considera consumato nel luogo in cui il contribuente ha il domicilio fiscale. Se il domicilio fiscale è all'estero è competente il giudice del luogo di accertamento del reato. 3. Nel caso previsto dal comma 2 dell'articolo 8, se le fatture o gli altri documenti per operazioni inesistenti sono stati emessi o rilasciati in luoghi rientranti in diversi circondari, è competente il giudice di uno di tali luoghi in cui ha sede l'ufficio del pubblico ministero che ha provveduto per primo a iscrivere la notizia di reato nel registro previsto dall'articolo 335 del codice di procedura penale”.*

Il Capo I del Titolo II, esplicitamente menzionato dal **secondo comma dell'articolo 18**, si riferisce ai **delitti in materia di dichiarazione**, ossia le fattispecie previste **dagli articoli 2-6.**

Sul punto, la Corte di Cassazione, Sezione Terza Penale, con la **sentenza n. 43331/2021**, è stata chiamata recentemente a pronunciarsi proprio in tema di competenza territoriale relativa **al reato di cui all'articolo 5 D.Lgs. 74/2000**, ossia il delitto di **omessa dichiarazione.**

Uno dei motivi di ricorso redatto nell'interesse dell'imputato verteva proprio nell'assunto che, nel caso di specie, vi sarebbe stata violazione di legge proprio in relazione alla **competenza per territorio** in quanto, procedendosi in relazione all'illecito di omessa dichiarazione, il Giudice di merito avrebbe dovuto fare riferimento, secondo quanto stabilito **dall'articolo 18**, al **domicilio fiscale del contribuente**, *“da identificare non in quello in cui è presente la sede legale dell'ente la cui dichiarazione è stata omessa, ma in quello in cui detto ente ha la sede effettiva”* che, nell'ipotesi, era situata nel circondario di Tribunale diverso da quello che aveva giudicato.

Il Giudice di Legittimità ha rigettato il ricorso, evidenziando innanzitutto che, in caso di delitti in materia di **dichiarazioni** concernenti le **imposte relative alle persone giuridiche**, per **domicilio fiscale del contribuente** – criterio applicabile ai sensi dell'[articolo 18](#) – si intende **quello dell'ente collettivo e non quello del suo legale rappresentante**.

Ciò premesso, nel procedimento in esame tale criterio era stato ritenuto **inapplicabile**, per cui la Corte di Appello aveva ritenuto di fare riferimento al **luogo dell'accertamento del reato** – criterio residuale – in ragione della ritenuta **fittizietà** della sede legale e dell'impossibilità di individuazione della sede effettiva.

Su queste basi, ad avviso della Corte di Cassazione, bene aveva fatto la Corte di Appello a tenere in considerazione il parametro di riferimento previsto **dall'[articolo 18, comma 1, D.Lgs. 74/2000](#)**, ossia **quello del luogo di accertamento del reato**.

Nell'analizzare la norma di cui al richiamato [articolo 18](#), la Suprema Corte ha precisato che **il criterio previsto dal primo comma del citato articolo è applicabile anche ai reati di cui al Capo I Titolo II del Decreto**.

Il richiamato primo comma, infatti, fa riferimento *“ai delitti previsti dal presente decreto”*, con formula generale e senza distinzione o limitazione alcuna e il secondo comma dell'[articolo 18](#) conferma tale interpretazione, riferendosi all'applicazione del **criterio del luogo di accertamento nel caso in cui si versi in ambito di impossibilità di ricorrere alla sede del contribuente**.

Pertanto, la Corte di Cassazione ha affermato che, nell'ipotesi di **omessa dichiarazione**, *“deve negarsi che venga in rilievo una diversa regola di attribuzione della competenza”*, stante la peculiare natura del reato in esame, per cui il **luogo di consumazione del reato non risulta identificabile** in quanto lo stesso corrisponde all'intero territorio nazionale, posto che **le dichiarazioni Ires e Iva vengono presentate in via telematica**.